




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati

(Schema di decreto legislativo n. 401)

N. 522 – 12 aprile 2017



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati

(Schema di decreto legislativo n. 401)

N. 522 – 12 aprile 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	401
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Riferimento normativo:	articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Gadda
Gruppo:	PD
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 114/2015 – reca l'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'articolo 1, comma 1, della L. 114/2015 prevede, tra l'altro, che il Governo sia delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli appositi allegati A e B. L'articolo 1, comma 4, specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della L. 183/1987. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Il successivo articolo 14 della medesima legge 114/2015, riferito all'attuazione della direttiva 2014/52, prevede altresì che, nell'esercizio della delega in questione, il Governo sia tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi, tra cui la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio e la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative a finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria (articolo 27), in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e che alle attività previste – fermo quanto disposto all'articolo 21, in materia di tariffe previste per i proponenti – si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: viene disposta la modifica dell'articolo 4 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). Le modifiche introducono tra le finalità del Codice il recepimento della direttiva 2014/52/UE. Inoltre, vengono inseriti specifici fattori oggetto della valutazione di impatto ambientale tra cui: la popolazione e la salute umana, la biodiversità, il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali.</p>	<p>La relazione tecnica descrive le norme, specificando che le stesse sono di natura esclusivamente ordinamentale e che non determinano alcun effetto sulla finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 2: viene disposta la modifica dell'articolo 5 del D. Lgs. 152/2006, al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, viene ridefinita la Valutazione di impatto ambientale (VIA), che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, le consultazioni, la valutazione dello studio e delle eventuali informazioni supplementari, nonché gli esiti delle consultazioni.</p> <p>Vengono inoltre introdotte alcune definizioni inerenti il processo di VIA.</p> <p>In particolare, sono inserite le definizioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Valutazione di impatto sanitario (VIS) (che stima gli effetti di un progetto sulla salute umana); • la Valutazione di incidenza; • lo Studio preliminare ambientale; • la Condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; • la Condizione ambientale del provvedimento di VIA. 	<p>La relazione tecnica descrive le norme, specificando che le stesse hanno una portata meramente definitoria e, pertanto, non determinano alcun effetto sulla finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 3: viene modificato l'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006, sostituendo integralmente i commi da 5 e 11. In particolare, viene previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti con possibili impatti ambientali negativi (comma 1, <i>cpv.</i> articolo 6, comma 5); • vengono specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e, successivamente, alla procedura di VIA (comma 1, <i>cpv.</i> 	<p>La relazione tecnica descrive le norme, specificando quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i commi 5 e 6 del nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. 15/2006 si limitano a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e, pertanto, non determinano effetti finanziari; • il comma 7 prevede, tra l'altro, un trasferimento dalla competenza

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>articolo 6, <i>cpv.</i> commi 6 e 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conferma di quanto attualmente previsto dei progetti di cui all'Allegato III del D.Lgs. 152/2006 (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome) che ricadono nelle aree naturali protette, stabilendo che le soglie dimensionali, ove previste, siano ridotte del 50 per cento (comma 1, <i>cpv.</i> articolo 6, <i>cpv.</i> comma 8); • l'introduzione dell'istituto del <i>pre-screening</i>, stabilendo che il proponente possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare volta ad individuare l'eventuale procedura da avviare (comma 1, <i>cpv.</i> articolo 6, <i>cpv.</i> comma 9); • la disciplina delle esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti (comma 1, <i>cpv.</i> articolo 6, <i>cpv.</i> commi 10 e 11) 	<p>regionale a quella statale per alcune tipologie di progetti, quali quelli relativi a progetti di infrastrutture e di impianti energetici. Considerato che la realizzazione di tali progetti riguarda aspetti economici e sociali sovraregionali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i maggiori costi derivanti dall'aumento delle istruttorie di competenza statale saranno coperti dalle relative tariffe di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal successivo articolo 21 dello schema di decreto in esame;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 8 è a carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; • il comma 9 è una disposizione a carattere procedurale che, di fatto, codifica un <i>iter</i> già ampiamente utilizzato dalle autorità competenti e che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; • i commi 10 e 11 riguardano esclusivamente modalità di attuazione e regole procedurali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
<p>Articoli 4 e 5: viene introdotto l'articolo 7-<i>bis</i> del D. Lgs. 152/2006, relativo alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. La novella prevede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifica che la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali (articolo 5, <i>cpv.</i> 7-<i>bis</i>, comma 1); • provvede alla distinzione tra i progetti di competenza statale e quelli di competenza regionale (articolo 5, <i>cpv.</i> 7-<i>bis</i>, commi 2 e 3); • disciplina le competenze amministrative a livello statale, stabilendo che per la VIA l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente che, relativamente alle attività istruttorie, agisce in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali (articolo 5, <i>cpv.</i> articolo 7-<i>bis</i>, comma 4); • conferma che l'autorità competente a livello regionale è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle province autonome (articolo 5, <i>cpv.</i> articolo 7-<i>bis</i>, comma 5); • definisce la procedura nel caso in cui 	<p>La relazione tecnica per quanto riguarda le competenze normative, afferma che le disposizioni puntano a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, evitando l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro normativo. La RT afferma altresì che, trattandosi di disposizioni meramente attributive di competenze, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento al comma 4, dell'art. 7-<i>bis</i> introdotto, la RT afferma che, trattandosi di disposizione meramente procedurale e attributiva di competenze, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento al comma 5 la RT afferma che, anche in questo caso, trattandosi di disposizioni meramente procedurali e attributive di competenze, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Per quanto riguarda ai commi 6 e 7, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.</p> <p>Riguardo infine ai commi 9 e 10, la RT afferma che si tratta di attività che già vengono svolte</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, prevedendo una separazione appropriata nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative (articolo 5, cpv. articolo 7-<i>bis</i>, comma 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina la conformità delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale al Codice dell'ambiente (articolo 5, cpv. articolo 7-<i>bis</i>, comma 7); • rimodula le competenze normative delle regioni e delle province autonome in materia di organizzazione ed esercizio delle rispettive funzioni amministrative in materia di VIA (articolo 5, cpv. articolo 7-<i>bis</i>, comma 8); • stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2017, regioni e province autonome informino con cadenza biennale il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti di VIA e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (articolo 5, cpv. articolo 7-<i>bis</i>, comma 9); • reca i termini (ogni sei anni) entro cui il Ministero dell'ambiente informerà la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE (articolo 5, cpv. articolo 7-<i>bis</i>, comma 10) 	<p>con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: viene sostituito integralmente l'articolo 8 del D. Lgs. 152/2006, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La nuova formulazione dell'articolo 8 prevede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • circoscrive alla Parte II, Titoli II (Valutazione ambientale strategica", articoli 11-18) e III (Valutazione d'impatto ambientale", articoli 19-29) il supporto tecnico-scientifico che la Commissione fornisce all'autorità competente qualora le valutazioni ambientali VIA e VAS spettino allo Stato. <p>A legislazione vigente, il supporto viene prestato sulle materie di cui all'intera Parte prima del D. Lgs 152/2006.</p> <p>Si specifica altresì che il numero massimo di componenti della Commissione sia di quaranta commissari, inclusi Presidente e Segretario e che la Commissione sia posta alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifica i requisiti professionali dei Commissari, prevedendo che essi possano essere estranei all'amministrazione e 	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riferimento al <u>comma 2</u>, del nuovo testo dell'art. 8 del D.Lgs 152/2006, afferma che lo stesso, nella parte in cui specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente, ha carattere ordinamentale, limitandosi a specificare elementi procedurali, non determinante nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda il compenso, definito esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale, la RT afferma altresì che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rinvia allo specifico meccanismo di riparto e utilizzo delle sole risorse derivanti dalle tariffe, che sarà definito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 5.</p> <p>Per quanto attiene al <u>comma 3</u>, relativo al Comitato tecnico, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un avvalimento temporaneo di personale pubblico, il cui trattamento fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre quello</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>individuati senza obbligo di procedure concorsuali. Il compenso è definito esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente. I 30 componenti sono individuati tra i dipendenti pubblici con almeno cinque anni di anzianità di servizio, collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell' amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 3); • l'articolazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione e del Comitato sono definiti con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 4); • a decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi - compresi i compensi per i componenti - sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia. I costi non devono essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. Con particolare riferimento al personale assegnato al Comitato tecnico istruttorio, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano in carico all'amministrazione di appartenenza (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 5); • impone a regioni e province autonome di accertarsi che l'autorità competente disponga, a sua volta, di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza", nel caso di progetti per cui la VIA spetti a regioni e Province autonome (comma 1, <i>cpv</i> articolo 8, comma 7). 	<p>accessorio, fisso e variabile, verrà definito con le modalità di cui al comma 5.</p> <p>Relativamente <u>al comma 4</u>, la RT afferma che si tratta di una disposizione di carattere meramente organizzativo che non determina ricadute sulla finanza pubblica.</p> <p>Con riguardo al <u>comma 5</u>, la RT afferma che la quota delle risorse da destinare alle spese di funzionamento della Commissione, la misura delle risorse da destinare ai Commissari e ai componenti del Comitato e le successive modalità di riparto avverranno esclusivamente <u>nei limiti delle somme derivanti dai proventi tariffari di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame</u>, che modifica l'articolo 33 del D. Lgs. 152/2006. La disposizione <u>non determina quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>.</p> <p>Relativamente <u>al comma 4</u>, la RT afferma che le amministrazioni citate garantiscono già l'assolvimento di tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziario disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, non si evidenziano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 7: viene modificato l'articolo 10 del D. Lgs. 152/2006, prevedendo, tra l'altro, che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, possa essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati alla Valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 8: viene integralmente sostituito l'articolo 19 del D. Lgs. 152/2006, che in base alla nuova formulazione disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, le disposizioni prevedono che i termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA siano fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito <i>web</i> dello studio preliminare ambientale ed entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni eventualmente richiesti (comma 1, <i>cpv.</i> articolo 19, commi 6 e 11).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le attività di cui al presente articolo verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, <u>nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, programma 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente</u>, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del provvedimento in esame, ai sensi del quale <u>le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio</u>.</p>
<p>Articolo 9: viene integralmente sostituito l'articolo 20 del D. Lgs. 152/2006, specificando che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente l'Autorità comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 10: viene integralmente sostituito l'articolo 21 del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la disciplina di una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 11: viene integralmente sostituito l'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale. In particolare, le disposizioni confermano quanto previsto dalla disposizione vigente secondo cui lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese del proponente.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> specifica che <u>i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del proponente e che, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</u>.</p>
<p>Articolo 12-16: vengono integralmente sostituiti gli articoli da 23 a 26 del D. Lgs. 152/2006, che modificano la disciplina del procedimento di VIA. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'articolo 12 (che sostituisce l'articolo 23 del Codice) disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti. In base al nuovo comma 4, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza 	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le attività previste verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, programma 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che si alimenta con i</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>dei documenti ricevuti, la stessa comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito <i>web</i>. Si prevede inoltre che la medesima comunicazione sia effettuata in sede di notifica ad altro Stato in caso di impatti transfrontalieri. Viene inoltre dimezzato (da 30 giorni a 15 giorni) il termine per la verifica della completezza della documentazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'articolo 13 (che sostituisce l'articolo 24 del Codice) disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Vengono quindi integrati i contenuti dell'avviso pubblico (comma 2), disciplinate la modalità di inoltrare degli eventuali pareri da parte delle Amministrazioni interessate (comma 3) e confermata la possibilità che la consultazione avvenga nelle forme dell'inchiesta pubblica (comma 4). Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali, l'autorità competente, entro 15 giorni, richiede al proponente la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico che sarà pubblicato dall'autorità competente sul suo sito entro i successivi 15 giorni (comma 6); • l'articolo 14 (che sostituisce l'articolo 25 del Codice) disciplina l'adozione, i contenuti, i termini e le forme di pubblicità del provvedimento di VIA, nonché l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni interessate. In particolare, viene modificata la tempistica prevista (riduzione da 60 a 30 giorni del periodo concesso per l'eventuale prolungamento dell'istruttoria) e circoscritta la pubblicazione del provvedimento di VIA solamente sul sito web dell'autorità competente (ad oggi richiesta anche sulla Gazzetta ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della regione); • l'articolo 15 dispone che il provvedimento di VIA sia sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA. 	<p>proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del provvedimento in esame, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Nello specifico dei singoli articoli, la RT afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione all'articolo 12, le norme riprendono sostanzialmente i contenuti già previsti dal vigente articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Essendo dette norme a carattere meramente procedimentale, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; • con riferimento all'articolo 13, le norme presentano carattere ordinamentale, in quanto si limitano a indicare i contenuti dell'avviso pubblico e, pertanto, non determinano alcun impatto finanziario (comma 2). Le disposizioni non determinano altresì effetti sulla finanza pubblica in quanto sono di carattere meramente procedurale (commi 3, 5 e 6) o prevedono facoltà già in capo all'autorità competente (comma 4); • per quanto riguarda l'articolo 14, le norme sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano impatti sulla finanza pubblica; • in merito all'articolo 15, le disposizioni sono a carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari.
<p>Articolo 16: viene integralmente sostituito l'articolo 27 del D. Lgs. 152/2006, che introduce nel Codice - in caso di procedimenti di VIA di competenza statale - <u>il provvedimento unico ambientale (PUA) comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto</u></p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività previste verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. Nell'ambito della specifica procedura, si prevede tra l'altro che l'autorità competente convochi una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti.</p>	<p>disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, programma 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del provvedimento in esame, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.</p> <p>Con specifico riguardo all'articolo in esame, la RT afferma altresì che le disposizioni in esame, introducendo una disciplina di mero coordinamento procedurale, <u>non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</u></p>
<p>Articolo 17: viene integralmente sostituito l'articolo 28 del D. Lgs. 152/2006, che disciplina il <u>monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali</u> e le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Per tali attività l'autorità competente può avvalersi, <u>senza oneri aggiuntivi</u>, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici. Nel caso di progetti di competenza statale considerati rilevanti è prevista la possibilità da parte dell'autorità competente di istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi <u>Osservatori Ambientali</u>. Se le attività di verifica accertano la sussistenza di impatti ambientali negativi, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA. L'accertamento della sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute o sull'ambiente determina la possibilità, da parte dell'autorità competente, di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le attività previste verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, programma 4, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 21 del provvedimento in esame, ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.</p> <p>Nello specifico dell'articolo in esame, la RT afferma altresì che le disposizioni in esame, prevedendo sostanzialmente la codifica di una procedura già attuata dall'autorità competente e, quindi, già esistente, <u>non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</u> Con riferimento alle attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive, svolta dall'autorità competente in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, la RT ricorda che si tratta di adempimenti già previsti dal vigente articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Anche in questo caso, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT afferma quindi che, per tale attività, l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema delle agenzie ambientali, come espressamente stabilito dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, o di altri soggetti pubblici.</p> <p>Per quanto riguarda il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti particolarmente rilevanti mediante appositi <u>Osservatori</u></p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
	<p><u>ambientali</u>, la RT afferma che anche in questo caso non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, <u>essendo le spese di funzionamento degli Osservatori poste a carico del proponente</u>.</p> <p>Con riferimento al resto delle disposizioni di cui all'articolo in esame, la RT afferma che si tratta di norme a carattere ordinamentale e procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 18: riformula l'articolo 29 del D.lgs. n. 152/2006 sul sistema sanzionatorio in caso di procedimenti di VIA (inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, progetti realizzati senza la sottoposizione al relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA). Vengono specificati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogarsi a cura dell'autorità competente (da 35.000 a 100.000 euro in caso di mancanza di VIA e da 20.000 a 80.000 in caso di chi non osserva le condizioni ambientali), a cui non si applica il pagamento in misura ridotta.</p> <p>I proventi delle sanzioni verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sullo stato di previsione del MATTM per finalità connesse al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.</p>	<p>La relazione tecnica nel ribadire il contenuto delle norme, ricorda come il versamento dei proventi delle sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione sullo stato di previsione del MATTM (comma 8) è stato disposto in conformità all'articolo 14 della legge n. 114/2015, recante la delega per l'attuazione della nuova Direttiva VIA per finalità connesse al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.</p> <p>In sintesi, la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e determinerà invece introiti al momento non quantificabili per le casse erariali in quanto connessi a proventi sanzionatori derivanti da fattispecie attualmente non disciplinate. Tali proventi, quantificabili solo a consuntivo, hanno un vincolo di destinazione per le finalità ivi indicate che saranno poste in essere compatibilmente con le effettive risorse finanziarie che affluiranno nei pertinenti capitoli del MATTM.</p>
<p>Articolo 19: con la modifica del comma 2-<i>bis</i>, dell'articolo 30 del D.lgs. n. 152/2006, si prevede che l'Autorità competente, ai fini dell'espressione dei pareri, metta a disposizione nel proprio sito <i>web</i> tutta la documentazione pervenuta nei casi di piani e programmi soggetti a VAS, progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA e di esercizio di impianti soggetti al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività previste verranno eventualmente svolte dopo aver sostenuto i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 2705, pg 4, dello stato di previsione del MATTM, che si alimenta con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 (modificato dall'articolo 21 del presente decreto), ai sensi del quale le suddette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio.</p>
<p>Articolo 20: La norma interviene sull'articolo 32 del D.lgs. n. 152/2006, sulla procedura di consultazione con altri Stati per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri, disponendo il rinvio alla nuova disciplina delle procedure di VIA</p>	<p>La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione, introducendo modifiche meramente procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
contenuta nell'articolo 25, modificato dal presente schema all'articolo 14.	
Articolo 21: prevede la definizione con decreto del MATTM delle tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.	La relazione tecnica afferma che si limita a confermare il già vigente meccanismo di copertura dei costi relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure sopra indicate e, pertanto, <u>non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</u>
Articolo 22: modifica gli allegati della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006. In particolare si modifica l'Allegato II sui progetti di competenza statale (comma 1), si introduce il <u>nuovo Allegato II-bis</u> , sui progetti soggetti a verifica di assoggettabilità di competenza statale attualmente delle Regioni e delle Province autonome (comma 2) e si modificano gli allegati III e IV in cui si abrogano determinate categorie progettuali (commi 3 e 4). Si introduce un nuovo allegato sui contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (comma 5) e si sostituiscono rispettivamente gli allegati V (verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19) e VII (contenuti dello studio di impatto ambientale) (commi 6 e 7).	La relazione tecnica , dopo aver descritto le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Articolo 23: contiene le disposizioni transitorie e finali per l'applicazione e l'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o per quelli su cui è avviata la fase di consultazione pendenti alla data del 16 maggio 2017, salva la possibilità su istanza del proponente di applicare al procedimento in corso la disciplina del decreto in esame (comma 1). Si applica l'articolo 17 del decreto n. 152 (Informazione sulla decisione in tema di VAS) alle attività di monitoraggio ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente nonché alle attività conseguenti (comma 2). Vengono infine fissati termini per l'adeguamento dell'ordinamento regionale (comma 3) e per la nomina dei componenti del comitato tecnico istruttorio.	La relazione tecnica afferma che la norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 24: con le modifiche all'articolo 14 della legge n. 241/1990, la disposizione stabilisce che, qualora un progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi. A tal fine il proponente presenta	La relazione tecnica afferma che le modifiche contenute nella norma in esame sono finalizzate al suo coordinamento con le nuove disposizioni introdotte al D.lgs. n. 152/2006.

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
un'istanza allegando la documentazione utile per la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati.	
Articolo 25: contiene le disposizioni attuative connesse alle modifiche della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, stabilendo l'adozione di sette decreti ministeriali riguardanti, tra l'altro, le linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante <i>airgun</i> ed esplosivo e le linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. Inoltre, si prevede l'adozione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra il MATTM e il MIBACT su forme e modalità di raccordo tra i due dicasteri per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente schema di decreto.	La relazione tecnica , ribadisce il contenuto della norma ed afferma che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 26: dispone le abrogazioni di alcune disposizioni, tra cui alcune norme tecniche e organizzative e quelle riferite alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Inoltre, si modifica l'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 3) al fine di applicare agli interventi su beni culturali alcune delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 introdotte dallo schema di decreto in esame in tema di VIA.	La relazione tecnica , afferma che trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, recependo le previsioni della direttiva europea, modificano la disciplina e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali modifiche includono: la ridefinizione dei contenuti della VIA (articolo 1); l'elaborazione di strumenti ulteriori finalizzati alla valutazione in oggetto (articolo 2); la revisione dell'ambito di applicazione della VIA (articolo 3); la ridefinizione del riparto tra competenze statali e competenze regionali (articolo 5); la revisione della composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e l'introduzione di un Comitato tecnico (articolo 6); la revisione delle modalità di svolgimento della VIA e l'introduzione del Provvedimento unico ambientale (PUA) (articoli 7-16); la ridefinizione delle modalità di monitoraggio (articolo 17); la revisione del sistema sanzionatorio (articolo 18); la ridefinizione delle tariffe a carico dei proponenti (articolo 21).

Si evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti a definire l'impatto, dal punto di vista amministrativo e funzionale, delle modifiche introdotte sulle strutture

pubbliche interessate. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità per le medesime di far fronte ai compiti previsti nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle provenienti dal gettito delle tariffe, come ridefinite ai sensi dell'articolo 21. Tali elementi dovrebbero riguardare sia l'ambito di intervento delle amministrazioni competenti, per effetto della nuova definizione degli elementi oggetto della VIA, sia l'impatto in termini di procedimenti da svolgere e di complessità tecnico-amministrativa degli stessi. Ciò in relazione anche al previsto spostamento di talune competenze dall'ambito regionale a quello centrale e in considerazione dell'accorpamento nella VIA di una serie di fasi autorizzatorie e procedurali prima svolte distintamente.

Per quanto attiene agli organi investiti di competenze in materia, l'articolo 6 prevede una modifica nella composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, i cui componenti non possono superare le 40 unità, e la costituzione di un Comitato tecnico istruttorio, composto da 30 componenti individuati tra i dipendenti pubblici. Le disposizioni specificano che, a decorrere dall'anno 2017, i costi del funzionamento di questi organi - compresi i compensi per i componenti - saranno determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e che gli stessi non dovranno essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Dette tariffe, come modificate ai sensi dell'articolo 21 del provvedimento in esame, saranno determinate con decreto sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica.

Il complesso dei predetti oneri appare quindi ricondotto ad un limite di spesa, peraltro variabile sulla base del gettito effettivo riscontrato nel precedente esercizio. Andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di modulare all'interno di tali limiti spese le attività in questione, che non sembrano derogabili o differibili in funzione delle effettive risorse disponibili. Andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Con specifico riferimento al 2017 non appare inoltre chiaro come sarà definito il dato complessivo di gettito che dovrà costituire il limite di spesa per la realizzazione delle attività in esame.

Inoltre, per quanto attiene al personale pubblico che confluirà nel comitato tecnico - fuori ruolo e con indisponibilità dei relativi posti presso le amministrazioni di provenienza, che continueranno a sostenere le spese per il relativo trattamento economico fondamentale - appare utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai compiti istituzionali senza avvalersi delle predette unità di personale.

Con riferimento all'articolo 17, che ridefinisce le modalità di monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali, appare utile una conferma che i soggetti pubblici chiamati a garantire il supporto all'autorità competente (soggetti che compongono il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore di sanità) possano svolgere detta attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 18, relativo al sistema sanzionatorio previsto in caso di procedimenti di VIA, si prende atto delle affermazioni della relazione tecnica in ordine al fatto che i relativi proventi potranno essere quantificati soltanto a consuntivo. In merito all'utilizzo del relativo gettito andrebbe acquisita conferma delle possibilità di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra acquisizione delle predette entrate e relative spese, al fine di evitare effetti negativi sui saldi.